



COMUNE DI SAN CATALDO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

COPIA ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

REGISTRO GENERALE N. 28 DEL 29-10-2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RIGUADANTE L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS COVID-19. – MODALITA' DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA (CON I POTERI ATTRIBUITI AL SINDACO)

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018.

VISTI:

- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della

legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il D.P.C.M 13 Ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253, ed in particolare l'art. 1 – “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”, il quale:

- a) al comma 1, fa obbligo - sull'intero territorio nazionale - di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli anche nei luoghi all'aperto qualora le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto, non possano garantire adeguate condizioni di sicurezza sanitaria e di isolamento;
- b) al comma 2, fa obbligo di rispettare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- c) al comma 5, ricorda che tra le più efficaci misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, oltre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e il distanziamento sociale, rimane prioritario anche l'igiene costante e accurata delle mani;

VISTA l'Ordinanza Contingibile e Urgente n° 42 del 15 Ottobre 2020, emanata dal Presidente della Regione Siciliana, recante “*Attuazione del Decreto del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*” ed in particolare l'**art. 1** – “*recepimento delle disposizioni nazionali*” e l'**art. 6** – “*uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie*”;

VISTA l'Ordinanza Contingibile e Urgente n° 51 del 24 Ottobre 2020, emanata dal Presidente della Regione Siciliana, recante “*Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19*” ed in particolare l'**art. 8** – “*disposizioni per la Commemorazione dei defunti*”, in forza del quale “... **i Sindaci dei Comuni disciplinano con propri provvedimenti adeguate modalità di accesso ai cimiteri, rispettose delle regole di distanziamento interpersonale e dei divieti di assembramento.**”

CONSIDERATA l'impennata della curva dei contagi registrata negli ultimi periodi nella Città di San Cataldo ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, necessita mantenere attive misure straordinarie intese ad impedire contatti sociali e assembramenti di persone, le quali non sempre rispettano le necessarie regole di prevenzione sanitaria tra le quali l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed il “distanziamento sociale” di almeno un metro;

VISTO l'art. 50, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, ed in particolare i commi 4 e 5.

ORDINA

nel periodo compreso tra sabato 31 Ottobre e martedì 3 Novembre 2020, le modalità di accesso del pubblico al cimitero comunale dovranno essere le seguenti:

- a) l'orario di apertura al pubblico sarà **dalle ore 8,00 alle ore 17,30**;
- b) l'area d'ingresso del cimitero dovrà essere distinta in “**percorso in entrata**” e “**percorso in uscita**”, che l'utenza dovrà obbligatoriamente rispettare;
- c) verranno predisposti dei dispenser con gel disinfettante per l'**igiene delle mani** che l'utenza è tenuta ad effettuare in considerazione dell'utilizzo delle scale, dei rubinetti, dei contenitori per il trasporto dell'acqua e di quant'altro di uso comune.
- d) su tutta l'intera area cimiteriale è **obbligatorio**, con le sole eccezioni previste dalle

vigente disposizione di legge, **indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie** coprendo perfettamente il viso dal mento al naso. E' pertanto consentito l'uso di mascherine chirurgiche monouso e qualsiasi altra tipologia di mascherine purché priva di "valvola" e che risulti perfettamente idonea a fornire una adeguata barriera;

e) dovrà essere osservata la **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**;

f) è assolutamente proibito, per qualsiasi motivo, **assembramenti di visitatori**.

AVVISA

L'inosservanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n° 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza alla Polizia Municipale, la quale è incaricata della vigilanza sull'esecuzione della stessa.
- la pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.
- la trasmissione di copia della presente ordinanza a:
 - Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta;
 - Questore di Caltanissetta;
 - Comando Provinciale Guardia di Finanza;
 - Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana (tramite Dipartimento Reg.le Protezione civile);
 - Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo;
 - ASP di Caltanissetta – Distretto Sanitario di San Cataldo.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, previa notifica a questa Amministrazione, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro 120 giorni.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.